


Ref Refr

Dott. de Palma Maurizio
Via Cesare Balbo, 22
20136 MILANO (MI)



Al Signor Sindaco
de COMUNE DI SALE MARASINO
Via Mazzini 75
25057 Sale Marasino (Bs)

Verbale n. 1/2021 del 09.02.2021

OGGETTO: PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AVENTE AD OGGETTO: " APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2021/2022/2023. REVISIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE, RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEденZE DI PERSONALE E PROGRAMMAZIONE DI FABBISOGNO DI PERSONALE".

Il sottoscritto Dott. de Palma Maurizio, Revisore dei Conti del Comune di Sale Marasino (Bs):

Premesso:

- che l'art. 39 della Legge n. 449/1997 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, al fine di assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedano alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 68/1999;
- che l'obbligo di programmazione del fabbisogno del personale è altresì sancito dall'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000 che precisa che la programmazione deve essere finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale;
- che il D.Lgs. 165/2001 definisce le modalità con le quali deve essere effettuata la programmazione del fabbisogno di personale;
- che con decreto 17 marzo 2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica, sono state impartite le nuove misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni a decorrere dal 20/04/2020 in attuazione dell'art. 33 DL 34/2019 convertito dalla legge 58/2019;
- la Circolare del Ministero per la Pubblica Amministrazione, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2020 relativa al suddetto DPCM;
- la nota della Ragioneria Generale dello Stato prot. 179877 del 01/09/2020 relativa alle modalità di calcolo dell'adeguamento del limite del trattamento economico accessorio del personale;

premessato altresì:

- che, ai sensi dell'art. 19, comma 8, della legge n. 448/2001, "A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate";
- che la giunta comunale intende approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2021 – 2022 – 2023, la revisione della struttura organizzativa dell'ente, la ricognizione annuale delle eccedenze di personale e la programmazione di fabbisogno di personale;

ricevuto la proposta di delibera di Giunta Comunale ad oggetto: "Approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2021/2022/2023. Revisione struttura organizzativa dell'ente, ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programma di fabbisogni di personale.";

rilevato che:

-il Piano dei Fabbisogni 2021-2023 evidenzia che il rapporto calcolato ai sensi del Dpcm 17/03/2020 tra il volume della spesa di personale e la media delle entrate correnti dell'ultimo triennio è pari a 9,14% ed è compreso entro il limite della prima soglia;

-la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del citato DM 17 aprile 2020 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

-il nuovo sistema di computo degli spazi assunzionali supera il principio del turn over e della neutralità della mobilità e che pertanto sia possibile effettuare assunzioni a tempo indeterminato purché non vengano superati i limiti determinati dai valori soglia, differenziati per fasce demografiche e basati sul rapporto tra la spesa per il personale e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti al netto del FCDE (delibera Corte Conti Emilia Romagna 32/2020/par);

verificato che:

- è stata effettuata la ricognizione annuale di eccedenze di personale e tale ricognizione ha dato esito negativo;
- il piano triennale delle azioni positive è in fase di aggiornamento;
- l'ente non si trova nella situazione deficitaria di cui all'art. 242 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;
- l'ente ha rispettato gli obiettivi del Pareggio di bilancio per l'esercizio 2019, e il bilancio di previsione 2020 - 2022 assicura il rispetto degli obiettivi anche per tale periodo di riferimento;
- è stata attivata la piattaforma di certificazione dei crediti;
- il valore medio della spesa di personale del 2011-2013 è pari a € 542.153,62 e che la spesa di personale di cui al c.557 – art. 1 – L.296/2006 per l'anno 2021 si mantiene sotto tale valore;
- Dispone di una capacità assunzionale sufficiente all'attuazione del programma di assunzioni previsto nella presente delibera, secondo i calcoli elaborati ai sensi della normativa citata in premessa, come da prospetto esplicativo trasmesso.

Tutto ciò premesso il Revisore dei Conti

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Sul piano triennale dei fabbisogni di personale 2021-2022-2023.

L'ORGANO DI REVISIONE

Dot. de Palma Maurizio

